



CPIA
"MOHAMED
DANSOKO"
SAVONA

CPIA Mohamed Dansoko

“CPIA Albenga - Finale L. - Savona - Valbormida”

SEDE AMMINISTRATIVA: Via P.Giuria 9A/R - 17100 Savona telefono 019 820730 e-mail: svmm062003@istruzione.it
pec svmm062003@pec.istruzione.it - CF 92104610099 - Codice univoco fatturazione elettronica UF4C2Q
IBAN tesoreria IT8900100003245143300319539 - sito www.cpiasavona.edu.it

Savona, 10.12.2024

CIRCOLARE N° 27

A Tutto il Personale Scolastico
Docenti e ATA
Esperti esterni
Sito Web
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
Bacheca R.E.

Oggetto: **Disposizioni generali – Doveri vigilanza – Fruizione ferie Docenti con contratto a T.D.**

Tutto il personale, Docente e ATA, nonché eventuali Esperti o altro personale esterno, è tenuto a consultare:

☞ **PTOF**

☞ Disposizioni presenti sul Sito WEB dell’Istituto, sul profilo Amm.ne Trasparente e sull’Albo On-Line, con particolare riguardo a:

CODICE DISCIPLINARE

REGOLAMENTI

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PRIVACY

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO

Docenti: PERMESSI BREVI. I permessi orari di cui all’art. 16 - del CCNL 2006/2009 (non modificato dal nuovo CCNL), essendo soggetti a verifica della compatibilità con le esigenze di servizio, possono

Firmato digitalmente da MARIA BATTAGLIA

essere richiesti al massimo entro le **ore 12:00** del giorno precedente a quello di eventuale fruizione e **devono essere espressamente autorizzati dal DS e/o dai suoi diretti Collaboratori e/o delegati**;

Docenti (DOVERI di vigilanza): ai sensi dell'art. 44, co. 7, del CCNL 2019-2021 *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*, ricordando che comunque vige quanto prescritto dagli artt. 2047 e 2048 del c.c.:

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Docenti (FERIE): si richiamano gli art. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del nuovo CCNL 2019/2021 e ss. mm. e ii, nonché l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012) e l'art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135¹. In particolare, si ricorda che:

☞ **TUTTI I DOCENTI** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;

¹ PRECISAZIONI

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.** Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

La **Corte di Appello Milano del 13/09/2022, n. 688** ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché **in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.**

- ☞ **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva;**
- ☞ il calendario scolastico adottato dalla Regione² prevede che le attività didattiche ed educative sono obbligatoriamente sospese nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Liguria nei seguenti giorni di vacanza scolastica:
 - 23 e 24 dicembre 2024
 - 27 e 28 dicembre 2024
 - 30 e 31 dicembre 2024
 - 2 ,3, 4 gennaio 2025
 - 17 ,18, 19 aprile 2025
 - 2 e 3 maggio 2025

In virtù di quanto sopra, il DS

INVITA

i **Docenti con contratto a tempo determinato** a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Relativamente ai Docenti con contratto a T.D. il presente documento-informativa dovrà essere firmato digitalmente, tramite FEA SIDI, entro 5 giorni dalla pubblicazione, e acquisito a protocollo.

Per i Docenti precari assunti in data successiva alla pubblicazione del presente documento, la firma sarà acquisita unitamente alla sottoscrizione del contratto sempre con FEA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria BATTAGLIA

²<https://www.regione.liguria.it/homepage-scuolaeformazione/cosa-cerchi/sistema-istruzione-formazione-professionale/normativa-regionale-istruzione/calendario-scolastico.html>